

ATTI AMMINISTRATIVI E CONTENZIOSO

ACCERTAMENTO DI UN MINOR CREDITO D'IMPOSTA E INTERESSI A FAVORE DELL'ERARIO

di Fiorella BIANCHI, RL, Stefano CARMINI

Minor Credito del contribuente e interessi a beneficio del fisco
(Fiorella Bianchi, RL)

È stato segnalato a Dialoghi, che pubblica uno stralcio del relativo processo verbale di adesione, un inconveniente della procedura informatica di calcolo delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione. Come noto, infatti, sulle somme dovute a seguito di accertamento con adesione sono dovuti interessi e sanzioni, queste ultime in misura ridotta.

Può accadere però che, per l'annualità oggetto di accertamento con adesione, il contribuente si trovi in una posizione creditoria nei confronti del fisco, per detrazioni IVA eccedenti o per crediti derivanti dalle eccedenze dei versamenti d'acconto e delle ritenute rispetto all'imposta determinata nella dichiarazione dei redditi.

Il denominatore comune di queste varie situazioni è che il contribuente, sottoposto ad accertamento, potrebbe subire una rettifica in termini di minor credito, senza l'emersione di una imposta dovuta rispetto al credito originariamente dichiarato.

Sembra che alcuni uffici delle entrate, nel calcolare le somme dovute in questi casi, si siano trovati di fronte a una procedura informatica, elaborata dalla Sogei, che automaticamente richiede, oltre alle sanzioni, anche gli interessi per ritardato o omesso pagamento. Sul piano del senso comune giuridico, si capisce invece che è del tutto ingiustificata una richiesta di interessi anche quando il

contribuente si trova in una posizione di minore credito (in questo senso vedasi anche la risoluzione ministeriale 355204 dell'11 ottobre 1985).

Naturalmente, nell'affrontare la suddetta questione, occorre distinguere l'ipotesi in cui il contribuente abbia riportato a nuovo il credito utilizzandolo ad esempio in compensazione o detraendolo dall'IVA eventualmente dovuta nelle liquidazioni periodiche dell'anno successivo. In questa ipotesi, l'ufficio (*ex art. 20 DPR 602/73*), applicherà oltre alle sanzioni, anche gli interessi a partire da quando il credito insussistente è stato utilizzato in compensazione. In tal caso non si può contestare l'obbligo di versare gli interessi dovuti, ma il calcolo potrebbe essere complicato dalla utilizzazione parziale delle eccedenze a credito.

Laddove, come sembra fosse accaduto nel caso di specie, il minor credito accertato non sia stato in alcuna misura utilizzato, perché residua ancora un credito a favore del contribuente, manca una imposta dovuta sotto il profilo degli interessi (mentre c'è sotto il profilo delle sanzioni). Probabilmente, la procedura informatica di gestione degli accertamenti con adesione, e di calcolo delle somme dovute, non prende in esame l'eventualità di una utilizzazione parziale dei crediti d'imposta in esercizi successivi. Questa può essere una difficoltà, ma non dovrebbe essere difficile - quando il contribuente è rimasto comunque a credito - stralciare manualmente dal calcolo la somma dovuta a titolo di interessi.

Allargando la prospettiva, la stessa disfunzione potrebbe verificarsi anche in caso di ordinario accertamento di un "minor credito".

Nel caso degli accertamenti con adesione, però, la rigidità dello strumento con cui il contribuente arriva a "patteggiare" l'imponibile con il fisco, potrebbe impedire lo stesso accertamento con adesione; quest'ultimo infatti si perfeziona col versamento delle imposte definite e dei relativi accessori. Affinché, cioè, si perfezioni il procedimento, il contribuente sarà tenuto a versare l'importo complessivo risultante dall'accordo, comprensivo di sanzioni ed interessi.

L'unica via di uscita appare quella di sottoscrivere l'atto di adesione e di provvedere al pagamento nei termini di legge, riservan-

dosi (con contestuale verbalizzazione di tale intenzione nel verbale di accertamento) di chiedere la restituzione degli interessi che si presumono indebitamente percepiti dall'amministrazione finanziaria.

Infatti, anche se l'accertamento con adesione non è modificabile, né impugnabile, la richiesta della non applicazione degli interessi, in quanto il contribuente era a credito (riconosciuto dallo stesso ufficio) riguarda un passaggio ulteriore rispetto alla definizione. In questo passaggio si contesta una precisa questione di diritto sull'applicabilità o meno degli interessi. È una angolazione da cui comprendere quali aspetti dell'accertamento con adesione sono più avvicinabili a una transazione, sia pure di diritto pubblico e con tutte le cautele del caso, e quali invece discendono da un regime legale su cui i giudici devono poter essere chiamati a pronunciarsi. Sembra chiaro che la questione dell'applicazione o meno degli interessi non è tra quelle su cui esistono margini di disponibilità da parte dell'ufficio o del contribuente. Gli interessi costituiscono infatti un "regime legale" automaticamente applicabile in relazione alla definizione, a differenza delle sanzioni su cui esistono margini per riconoscere (in sede di adesione) l'esimente delle obiettive condizioni di incertezza. Sono graditi commenti, considerazioni ed esperienze concrete.

La natura degli interessi applicati dall'Agenzia e la conseguente esigenza di una situazione di morosità in capo al contribuente
(Stefano Carmini)

L'intervento che precede offre lo spunto per alcune ulteriori considerazioni e precisazioni.

La prima riguarda la natura degli interessi che l'Agenzia può applicare *ex art. 20, DPR 602/73*.

Non c'è dubbio che tali interessi abbiano la natura di interessi di mora e cioè presuppongano l'inadempimento di un obbligo di versamento di imposta, gravante sul contribuente, il quale, quindi, in tale ipotesi, è tenuto a versare i tributi dovuti (e non versati nel termine fissato dalla legge), oltre alle sanzioni, applicabili quale de-

terrente afflittivo, volto ad evitare tali situazioni, con applicazione anche degli interessi nella misura stabilita dalla legge, quale compensazione del mancato tempestivo incasso da parte dell'Erario delle somme ad esso spettanti (cfr., tra le tante, CTP Milano 29.03.1984, e CTP Savona del 27.10.1983).

L'obbligo di versamento ed il conseguente inadempimento di tale medesimo obbligo può sussistere anche a seguito di accertamento, ma è evidente che nessuna situazione di morosità può intravedersi ove non sussistano, in capo all'Agenzia, crediti liquidi ed esigibili. È esattamente quanto si verifica nel caso in cui il contribuente si trovi non già in una situazione di debito, bensì di credito verso l'Erario, e tale credito, eventualmente, si riduca in conseguenza dell'accertamento in rettifica dell'imponibile e dell'imposta da parte dell'Ufficio.

Se la risultante di tale accertamento non modifica il rapporto debito/credito e lascia quindi inalterata la posizione del contribuente, quale creditore dell'Erario, non è ammissibile, secondo buon senso prima ancora che secondo diritto, l'applicazione di interessi di mora a carico del contribuente creditore, a cui vengano eventualmente ridotte le ragioni di credito, permanendo comunque una situazione creditoria e non debitoria.

A tale conclusione occorre pervenire anche alla luce dei principi contenuti nella L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), laddove, all'art. 10, è prescritto che i rapporti tra l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente siano improntati ai principi di collaborazione e buona fede, non potendosi consentire che, in sede di esecuzione dell'obbligazione tributaria di "buona fede", trovi spazio l'applicazione di interessi di mora, ove la mora non sussista ed, ancor di più, allorquando non vi sia nemmeno una situazione di debito, ma bensì di credito in capo al contribuente.

Né vale a dimostrare il contrario, ossia a contestare le conclusioni che precedono, ricordare che, in caso di accertamento con rettifica del credito IVA eventualmente indicato in dichiarazione, trovino applicazione le sanzioni, nonostante la permanenza di una situazione di credito. Ed infatti, l'irrogazione delle sanzioni deriva dal fatto che, non a caso, il Legislatore ne abbia previsto l'applica-

zione anche “*se dalla dichiarazione presentata risulta ... un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante*” (art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997). Diversi infatti sono la natura e lo scopo della sanzione, rispetto all'interesse, risultando pienamente giustificabile la funzione di deterrenza, anche in caso di permanenza di una situazione di credito, seppur ridotto a seguito di accertamento.

Tutto quanto precede non può che trovare applicazione anche in caso di accertamento con adesione ove, in una fattispecie così delineata, permanga una situazione di credito, anche se diminuita a seguito di accertamento per adesione. In primo luogo, perché comunque di accertamento si tratta e non vi sarebbe alcun motivo per applicare regole diverse; in secondo luogo, perché (si deve ritenere non a caso) l'art. 7 D.Lgs. 218/97 stabilisce che nell'atto di accertamento con adesione vadano obbligatoriamente indicati, tra l'altro, “*la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni, e delle altre somme eventualmente dovute*”. In nessuna norma del citato D.Lgs. è prevista l'applicazione obbligatoria degli interessi, che anzi possono tranquillamente rientrare nella categoria delle “altre somme eventualmente dovute”, ossia spettanti solo ove ne sussistano i presupposti, e cioè se si è verificato un inadempimento rispetto ad un debito tributario di imposta che sia liquido ed esigibile.

Il comportamento dell'Ufficio di subordinare l'adesione al versamento degli interessi, anche nell'ipotesi in cui essi non risultino dovuti, in quanto il contribuente permanga in una situazione di credito, a seguito di rettifica dello stesso, non può che considerarsi *contra legem* e, come tale, censurabile nei confronti dell'Istituzione medesima, da ritenersi evidentemente responsabile delle conseguenze di tale atto dannoso, specie se, su tale punto, preavvertita e sensibilizzata dal contribuente in sede di procedimento per adesione.

Se, tuttavia, il pagamento degli interessi indebiti fosse richiesto dall'Agenzia per il perfezionamento di un atto di adesione ed il contribuente non volesse correre rischi riguardo l'effettivo perfezionamento della definizione, *ex* art. 9, D.Lgs. 218/97, non si vedono ragioni per affermare l'inammissibilità di un'azione di ripetizione dell'indebito, avente per oggetto, per l'appunto, gli interessi

moratori versati e non dovuti, per carenza dei relativi presupposti. L'azione di ripetizione potrà essere proposta mediante presentazione di istanza di rimborso, entro i termini normativamente previsti, con conseguente impugnabilità del rifiuto (anche tacito) del rimborso medesimo, avanti le Commissioni Tributarie territorialmente competenti, non ostando a tale iniziativa la norma di cui all'art. 2, D.Lgs. 218/97, la quale dispone l'inammissibilità di atti di impugnazione dell'accertamento definito con adesione, poiché non sarebbe questo l'oggetto del contendere; né osterebbe a questa prospettiva l'eccezione fondata sulla considerazione che l'accertamento con adesione precluderebbe la possibilità di richiedere il rimborso in quanto atto transattivo, dovendosi escludere tale natura secondo lo stesso parere dell'Amministrazione Finanziaria (cfr. Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Lombardia, Circ. n. 11/38043 del 04.04.2001).

Se la ricostruzione che precede è corretta, e se la "forzatura" dei sistemi a disposizione dell'Agenzia, da parte dei funzionari incaricati delle pratiche di adesione risulta problematica, non resta che sperare in un pronto intervento del tecnico informatico sul software applicativo della Sogei.

Stralcio dal PVC di adesione in cui l'ufficio applica gli interessi sulla definizione di un minor credito

Il giorno avanti a me,
....., collaboratore
Tributario il

Contribuente, in quanto titolare di credito IVA, ha contestato la debenza degli interessi nel caso di minor credito accertato dall'Ufficio.

Considerato che, come specificato a pagina 16 dell'avviso di accertamento, gli interessi sulle imposte accedute, al netto di quelle versate e/o iscritte a ruolo, sono stati calcolati, ai sensi dell'art. 20 del DPR n.602/1973

Visto l'art. 54, co. 1, del DPR 633/72, che testualmente recita: "l'Ufficio dell'im-

posta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante "Tenuto conto che il citato art. 20, in base al quale "sulle imposte sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,7596 annuo",

Lo scrivente ufficio ritiene che l'art. 20 citato si riferisce non solo al caso della maggiore imposta accertata ma anche al caso di accertamento da parte dell'Ufficio del minor credito spettante che risulta dalla dichiarazione annuale IVA. Tale argomentazione trova la sua logica nel fatto che il Contribuente, riportandosi il maggior credito non dovuto in dichiarazione aveva la piena disponibilità dello stesso che poteva utilizzare in compensazione per il pagamento di debiti diversi o in detrazione dall'IVA eventualmente dovuta nelle liquidazioni periodiche dell'anno successivo.

Conseguentemente, la richiesta avanzata relativamente alla non applicabilità degli interessi sul minor credito spettante che risulta dalla dichiarazione non può essere accolta.

In data odierna l'Avv. ... in nome e conto del suo cliente fa presente quanto segue:

“La Parte preso atto di quanto precede, pur convinta della fondatezza delle ragioni poste a sostegno della propria richiesta di annullamento in via di autotutela manifesta la propria intenzione di sottoscrivere l'atto di adesione e provvederà nei termini di legge al versamento dell'importo complessivo indicato dall'Ufficio al solo fine di perfezionare il procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 218/97.

Per quanto conceme la richiesta di pagamento di interessi la Parte provvederà al pagamento degli stessi comunque riservandosi la ripetizione essendo tale pagamento stato imposto dall'Ufficio quale condizione per l'ottenimento degli effetti di cui al D.Lgs. 218/1997, nonostante tale richiesta di pagamento risulti come più volte segnalato all'Ufficio assolutamente indebita poiché l'imposta in questione non era da pagare”.

.....omissis